

« È applicabile altresì ai medesimi il disposto dell'articolo 36 della legge 19 luglio 1907, n. 515.

« A tal uopo è approvata la maggiore assegnazione di lire 22,758 sul capitolo 3, articolo 1º dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Elevazione del peso dei pacchi postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del peso dei pacchi postali ».

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge (V. Stampato n. 310-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

« All'articolo 74 del testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, è sostituito il seguente:

Il Governo ha facoltà di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a dieci chilogrammi quando ed ove le condizioni del servizio lo consentano; di apportare modificazioni ai limiti fissati per le dimensioni dal precedente articolo 72; di ammettere pacchi voluminosi con la soprattassa del 50 per cento e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.

« La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di lira una, e quella per i pacchi eccedenti i cinque chilogrammi fino a chilogrammi dieci sarà di lire una e centesimi quaranta.

« Per i pacchi contenenti abiti borghesi dei coscritti e richiamati sotto le armi, esclusivamente diretti alle loro famiglie, di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 80, la tassa sarà ridotta a centesimi 40, se il peso non eccede i chilogrammi 5, ed a centesimi 60 se il peso eccede i chilogrammi 5 ma non i 10. »

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Affrancatura delle fatture commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Affrancatura delle fatture commerciali.

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 369-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Mi compiacio vivamente che questo disegno di legge sia venuto in discussione, perchè la sua utilità è indiscussa.

Desidererei soltanto dall'onorevole ministro un chiarimento onde togliere la possibilità di un equivoco per ciò che concerne il comma *b*, il quale dispone che le fatture spedite con la tassa di francatura di cinque centesimi non debbano contenere alcuna indicazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale e personale od altra aggiunta che possa altrimenti modificare od alterare il carattere specifico di fatture. Ora io credo, e desidererei, averne l'assicurazione precisa, che tra queste indicazioni vietate non debba intendersi compresa la menzione delle condizioni di pagamento.

Mi auguro poi che l'onorevole ministro voglia presentare quanto prima un disegno di legge per la istituzione dei conti correnti a *chèques* postali, riforma che è ormai matura e che è stata adottata già in altri Stati.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Chiesa nelle osservazioni da lui fatte circa il contenuto delle fatture commerciali.

Quanto al disegno di legge da lui richiesto sono lieto di dichiarargli che alla ripresa dei lavori parlamentari è mio proposito di presentarlo.

CHIESA EUGENIO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, del quale do lettura.